

VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ MUSICALI
(esercizi commerciali e/o pubblici esercizi – manifestazioni temporanee – serate danzanti)

Classificazione acustica del territorio comunale (PCA del territorio comunale approvato con D.C.C. n. 14 del 15.04.2015 :

VALORI LIMITE DI EMISSIONE [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

il criterio differenziale si applica **ESCLUSIVAMENTE** all'interno di unità abitative.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte è **inferiore** a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è **inferiore** a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- d. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Publici esercizi

L'art. 13, comma 2 del D.L. n° 5/2012 ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 Regolamento Esecuzione T.U.L.P.S. che testualmente prevedeva "sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge" (alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, stabilimenti di bagni).

Pertanto i titolari di esercizi delle tipologie sopra menzionate, che volessero allietare la clientela con serate musicali o altri spettacoli e trattenimenti, possono organizzarli liberamente senza ulteriori adempimenti (licenza, autorizzazione, scia, comunicazione) **a condizione che non incidano sulla prevalenza dell'attività principale di somministrazione.**

In virtù dei criteri ermeneutici ed applicativi, introdotti tanto dall'art. 3 D.L. n. 138/2011 quanto dall'art. 1, comma 2 D.L. n. 1/2012, rientra nell'esercizio di somministrazione anche l'area esterna di pertinenza al locale e destinata a tale attività e quindi rimane escluso dall'applicazione dell'art. 69 T.U.L.P.S. anche l'intrattenimento che si svolge in detta area;

Esercizi di vicinato

Non rientrando nei casi di cui sopra, i titolari di esercizi di vicinato che volessero allietare la clientela con serate musicali o altri spettacoli e trattenimenti sono tenuti alla presentazione di apposita SCIA ai sensi del T.U.L.P.S.

Serate danzanti

Se rientrano nell'attività di pubblico spettacolo, dovrà essere presentata apposita SCIA (fino a capienza massima 200 persone) ai sensi T.U.L.P.S. , capienza oltre 200 persone richiesta di autorizzazione + C.C.V.L.P.S (come da modulistica presente sul SITO – SUAP).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

La diffusione di musica (sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey) in occasione di eventi, manifestazioni temporanee, piccoli intrattenimenti musicali, piano bar, karaoke, trattenimenti danzanti o altri similari, in esercizi commerciali e/o pubblici esercizi nonché nelle aree all'aperto di pertinenza degli stessi, per allietare la permanenza nel locale della clientela per tutto il periodo di apertura al pubblico è soggetta a presentazione della documentazione dell'impatto acustico ai sensi del DPR 227/2011 ed è consentita purché siano rispettati i vigenti limiti di zona (assoluti e differenziali)

Prima dell'inizio delle attività di pubblico spettacolo e/o di intrattenimento (al chiuso o all'aperto che siano) presso un esercizio commerciale o pubblico esercizio, dovrà essere presentata al comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/2011, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati.

L'interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal PCA del territorio comunale approvato dal Comune di Ponza con D.C.C. n. 14 del 15.04.2015, altrimenti deve richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 e 18 della L.R. 18/2001. La documentazione deve essere indirizzata al SUAP (Art. 5 Capo IV del Decreto 227/2011) del Comune di Ponza e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficiocommercioponza@pec.it

L'ambito di applicazione del DPR 227/2011 è individuato nell'art. 1 del citato decreto (piccole e medie imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18/04/2005)

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, gli inadempienti saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria di legge oltre alle eventuali sanzioni accessorie della sospensione dell'attività per un periodo massimo di tre mesi con facoltà di revoca nel caso di recidiva annuale o gravi inadempienze e/o della riduzione dell'orario di apertura dell'esercizio.

Analoghe sanzioni possono essere applicate nei confronti del titolare/gestore di attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande qualora non provveda ad evitare disturbo derivante dalla clientela ancorché il locale venga chiuso.

D.P.R. N.227 DEL 19/10/2011
" SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA
AMBIENTALE PER LE IMPRESE"
(ENTRATA IN VIGORE 18/02/2012)

All'art. 4 stabilisce che:

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI OGNI ADEMPIMENTO AMMINISTRATIVO	ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' DI CUI ALL'ALLEGATO B (segunte)
DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO REDATTA DA UN TECNICO ABILITATO (ai sensi dell'art. 8, comma 2, Legge 447/1995)	ATTIVITA' CHE SUPERANO I LIMITI DI RUMORE STABILITI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'	ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, CHE NON SUPERANO I LIMITI DI RUMORE STABILITI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE.

ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' (Allegato B DPR 227/2011)

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.